SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 agosto 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2021.

Individuazione delle categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e, in particolare, l'art. 1, comma 6;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, l'art. 29;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo e, in particolare, l'art. 7-*bis*;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, di attuazione della direttiva 2008/114/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, recante direttiva concernente indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2017;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 30 luglio 2020, n. 131, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2019, in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021, n. 54, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 105 del 2019;

Ritenuto di dover individuare le categorie di beni, sistemi e servizi ICT per cui si applica la procedura di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge n. 105 del 2019;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

ADOTTA
il presente decreto:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) decreto-legge, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;

b) perimetro, il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica istituito ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge;

c) regolamento, il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021, n. 54, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge;

d) soggetti inclusi nel perimetro, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge;

e) rete, sistema informativo,

1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *dd)*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi di controllo industriale;

3) i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi, per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi i programmi di cui al numero 2);

f) servizio informatico, un servizio consistente interamente o prevalentemente nel trattamento di informazioni, per mezzo della rete e dei sistemi informativi, ivi incluso quello di *cloud computing* di cui all'art. 3, comma 1, lettera *aa)*, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

g) CVCN, il Centro di valutazione e certificazione nazionale, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge;

h) categorie, tipologie di beni, sistemi o servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge, individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, la cui acquisizione è subordinata alla valutazione del CVCN;

i) CV, i centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge;

l) centrali di committenza, Consip S.p.a. e i soggetti aggregatori ai fini della realizzazione degli strumenti di cui all'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché la società di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito individuato dall'art. 31, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto individua le categorie in relazione alle quali i soggetti inclusi nel perimetro che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali sono tenuti a fare ricorso, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT (*information and communication technology*), destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge, effettuano la comunicazione al CVCN o ai CV a norma dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge.

Art. 3.

Elenco delle categorie

1. Le categorie sono individuate sulla base dei criteri tecnici di cui all'art. 13, comma 1, del regolamento, e sono contenute nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 4.

Aggiornamento delle categorie

1. Le categorie individuate dal presente decreto sono aggiornate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cadenza almeno annuale, avuto riguardo all'innovazione tecnologica, nonché alla modifica dei criteri tecnici di cui all'art. 13, comma 1, del regolamento.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del regolamento.

Roma, 15 giugno 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2070

ALLEGATO *1*

ELENCO DELLE CATEGORIE

Categoria	Bene, sistema, servizio
Componenti hardware e software che svolgono funzionalità e servizi di rete di telecomunicazione (accesso, trasporto, commutazione)	• Router • Switch • Repeater • Bilanciatori di carico • Traffic shaper • Proxy • Ponte radio • Access Network per reti radiomobili 2G, 3G, 4G, 5G • Gateway Wifi • Network Function Virtualization (NFV): o vSwitch o vRouter o Application Function (5G) • Optical transmission board • Multiservice Provisioning Platform (MSPP) • Automotive ECU switch (Ethernet, CAN, LIN) • IoT Edge Gateway
Componenti hardware e software che svolgono funzionalità per la sicurezza di reti di telecomunicazione e dei dati da esse trattati	• Firewall • Security Gateway • Hardware Security Module (HSM) • Intrusion Detection System (IDS) • Intrusion Prevention System (IPS) • Network Function Virtualization (NFV) o Authentication Server Function (5G) o Whitelisting dei processi • Virtual Private Network (VPN)

	• Trusted Platform Module
Componenti hardware e software per acquisizione dati, monitoraggio, supervisione controllo, attuazione e automazione di reti di telecomunicazione e sistemi industriali e infrastrutturali	• Sistemi SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) • Manufacturing Execution Systems (MES) • Software Defined Network (SDN) Controller • Sistemi Artificial Intelligence (AI) e Machine Learning (ML) per gestione reti/sistemi • 5G Mobile Edge Computing (MEC) • NFV: o Network Slice Selection Function (5G) o Application Function (5G) o Policy Control Function (5G) o Unified Data Management (5G) o Session Management Function (5G) • Management and Orchestration (MANO) • IoT orchestrator
Applicativi software per l'implementazione di meccanismi di sicurezza	• Applicazioni informatiche per la sicurezza o Public Key Infrastructure (PKI) o Single Sign-On (SSO) o Controllo Accessi • Moduli software che implementano Web Service mediante API, per protocolli di comunicazione

21A05087

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 luglio 2021.

Integrazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo IPCEI per il sostegno alla realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo nel settore della microelettronica (IPCEI Microelettronica).

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in applicazione del quale la commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, recante i «Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo»;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2020/C 224/02 dell'8 luglio 2020, relativa, tra l'altro, alla proroga e alla modifica della predetta comunicazione sui criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;

Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica, autorizzato con decisione della Commissione europea C(2018) 8864 *final* del 18 dicembre 2018;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 dicembre 2019, n. 290, con il quale, in applicazione del citato art. 1, comma 203 della legge n. 145/2018, sono definiti, i criteri di utilizzazione e di ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a sostegno della realizzazione dell'IPCEI nel settore della microelettronica;

Visto l'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che, per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la denominazione di «Fondo IPCEI» e può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea;

Visto il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2021, al n. 654, con il quale, in applicazione del citato art. 1, comma 232, della legge n. 160/2019, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI di cui al citato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo;

Visti, in particolare, l'art. 6, comma 3, del predetto decreto 21 aprile 2021 che, nel rispetto del richiamato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che l'intervento del Fondo IPCEI è disposto con decreto di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri generali stabiliti dallo stesso decreto 21 aprile 2021 e nel rispetto della decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata per il progetto interessato in esito alle procedure di pre-notifica e notifica, e l'art. 8, comma 4 del medesimo decreto 21 aprile 2021, che prevede che rimangono ferme le disposizioni adottate con il decreto 30 ottobre 2019 per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito del richiamato IPCEI nel settore della microelettronica, che si applicano limitatamente al medesimo progetto, e che per quanto non disciplinato dal predetto decreto 30 ottobre 2019 e dalle disposizioni attuative dello stesso, trovano applicazione i contenuti del decreto 21 aprile 2021;

Vista la decisione della Commissione europea C(2018) 8864 *final*, del 18 dicembre 2018, di autorizzazione della proposta di aiuti presentata congiuntamente da Francia, Germania, Italia e Regno Unito per il sostegno al predetto importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica;

Visto, in particolare, l'aiuto n. SA. 46595, inerente alla misura di aiuto dell'Italia di cui alla citata decisione di autorizzazione C(2018) 8864 del 18 dicembre 2018;

Visto il citato art. 1, comma 203 della legge n. 145/2018, che ha destinato all'intervento del Fondo a sostegno dell'IPCEI nel settore della microelettronica di cui alla predetta decisione risorse pari a 410,2 milioni di euro;

Visto il citato art. 1, comma 232 della legge n. 160/2019, che prevede che la dotazione del Fondo IPCEI sia incrementata di 10 milioni di euro per il 2020 e 90 milioni di euro per il 2021;

Visto il comma 6 dell'art. 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che stabilisce che la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia incrementata di 950 milioni di euro per

l'anno 2021 per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 35546, registrato in data 13 aprile 2021, che ha individuato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 14 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli interventi destinatari delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, ed in particolare l'allegato n. 1 al decreto n. 35546 che ha destinato al Fondo IPCEI l'importo di euro 282,8 milioni secondo la ripartizione annuale stabilita nel medesimo allegato;

Tenuto conto che il comma 3 dell'art. 6 del più volte citato decreto 21 aprile 2021 prevede che ciascun decreto di attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI recepisce le risorse destinate allo stesso e che le proposte di aiuto a sostegno della realizzazione di un progetto per le quali si è provveduto alla notifica preventiva alla Commissione europea prima della data di entrata in vigore del decreto 21 aprile 2021 possono essere oggetto di decreti di attivazione che, sulla base delle risorse disponibili, permettano di agevolare le iniziative entro il massimale di aiuto approvato, nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione;

Tenuto conto che la dotazione di risorse a valere sull'art. 1, comma 203, della legge n. 145/2018 attivata per l'intervento attuato ai sensi del citato decreto 30 ottobre 2019, pari a 410,2 milioni di euro, risulta insufficiente a garantire la completa copertura del massimale di aiuto n. SA.46595 approvato dalla decisione di autorizzazione C(2018) 8864 final, del 18 dicembre 2018 della Commissione europea per il sostegno alle imprese italiane partecipanti, pari a 789,365 milioni di euro;

Ritenuto necessario, pertanto, attivare l'intervento del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge n. 160/2019, per il sostegno alla realizzazione del progetto nel settore della microelettronica destinatario della predetta misura agevolativa notificata dall'Italia ed approvata dalla decisione di autorizzazione della Commissione europea n. 8864/2018, al fine di dare corso all'intervento agevolativo ivi autorizzato nel limite del massimale di aiuto di Stato riconosciuto per le imprese italiane partecipanti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Articolo unico

1. Il presente decreto dispone, ai sensi dell'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'attivazione dell'intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno dell'importante progetto di comune interesse europeo nel settore della microelettronica di cui alla decisione di autorizzazione C(2018) 8864 *final* del 18 dicembre 2018 della Commissione europea. L'attivazione è disposta secondo quanto previsto dalle procedure richiamate in premessa stabilite dal decreto 21 aprile 2021, nel rispetto delle disposizioni per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto 30 ottobre 2019 parimenti richiamato in premessa attuativo dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Per l'intervento agevolativo di cui al comma 1, sono rese disponibili risorse pari a euro 325.850.000,00 (trecentoventicinquemilioniottocentocinquantamila,00), ivi compresi gli oneri destinati allo svolgimento delle attività di attuazione dell'intervento.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 possono essere aumentate, con uno o più decreti di attivazione ad integrazione del presente per il completamento dell'intervento agevolativo autorizzato di cui al comma 1, con uno o più decreti di attivazione ad integrazione del presente, anche a valere sulle risorse delle regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili per contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione del progetto di cui al comma 1.

4. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto vengano rese disponibili risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, tali disponibilità potranno essere attivate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti e delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse.

5. Le agevolazioni sono concesse con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, ad integrazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto 30 ottobre 2019. Rimane fermo l'importo massimo degli aiuti di Stato concedibili previsto per il caso n. SA.46595 di cui alla decisione di autorizzazione C(2018) 8864 *final* del 18 dicembre 2018 della Commissione europea.

6. Per le finalità di cui al presente intervento ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto 21 aprile 2021 richiamato in premessa, le risorse destinate all'intervento agevolativo a sostegno del progetto di cui al comma 1 sono attribuite alla contabilità speciale n. 1726 e trasferite alla stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 757

21A04998

DECRETO 7 luglio 2021.

Attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI per il sostegno alla realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo nel settore delle batterie (IPCEI Batterie 2).

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in applicazione del quale la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, recante i «Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo»;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2020/C 224/02 dell'8 luglio 2020, relativa, tra l'altro, alla proroga e alla modifica della predetta comunicazione sui criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;

Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica, autorizzato con decisione della Commissione europea C(2018) 8864 *final* del 18 dicembre 2018;

Visto l'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che, per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la denominazione di «Fondo IPCEI» e può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea;

Considerato che il medesimo comma 232 prevede che, ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito del citato importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo, e che sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2021 al n. 654, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI di cui al citato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo;

Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto 21 aprile 2021 che prevede che, preliminarmente all'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI, ai fini dell'individuazione dei soggetti partecipanti alle iniziative da sostenere e della costituzione del raggruppamento progettuale, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento individuato dallo stesso invito e relativamente alle attività da realizzare sul territorio italiano;

Visto altresì il comma 3 dello stesso art. 6 che, nel rispetto del richiamato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che l'intervento del Fondo IPCEI è disposto con decreto di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri generali stabiliti dallo stesso decreto 21 aprile 2021 e nel rispetto della decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata per il progetto interessato in esito alle procedure di pre-notifica e notifica di cui al comma 2 del medesimo art. 6;

Tenuto conto che il medesimo comma 3 prevede che ciascun decreto di attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI recepisce le risorse destinate allo stesso e che le proposte di aiuto a sostegno della realizzazione di un progetto per le quali si è provveduto alla notifica preventiva alla Commissione europea prima della data di entrata in vigore del decreto 21 aprile 2021 possono essere oggetto di decreti di attivazione che, sulla base delle risorse disponibili, permettano di agevolare le iniziative entro il massimale di aiuto approvato, nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione;

Visti, inoltre, il comma 4 dell'art. 6 del più volte citato decreto 21 aprile 2021, che prevede che le procedure di dettaglio per la concessione delle agevolazioni, le modalità di erogazione delle stesse, sia per anticipazione che per stato avanzamento lavori, e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi a valere sul Fondo IPCEI sono definiti in ciascun decreto di attivazione, ed i commi 5 e 6 del medesimo art. 6, recanti i meccanismi generali di accesso e di concessione delle agevolazioni del Fondo;

Visto l'invito a manifestare interesse per la partecipazione al progetto industriale europeo su celle e moduli batteria innovativi, pubblicato in data 25 gennaio 2019 sul sito del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la notifica dell'aiuto n. SA.55813 del 15 dicembre 2020, relativo al progetto individuato in esito alla valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021 effettuata dal Ministero dello sviluppo economico sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 25 gennaio 2019;

Vista la decisione della Commissione europea C(2021) 494 *final*, del 26 gennaio 2021, di autorizzazione della proposta di aiuti presentata congiuntamente da Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Slovacchia, Spagna e Svezia per il sostegno all'importante progetto di interesse comune europeo per l'innovazione europea delle batterie (EuBatIn - Batterie 2), comprensiva del predetto aiuto n. SA.55813 inerente alla predetta misura dell'Italia notificata in data 15 dicembre 2020;

Visto il citato art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che la dotazione del Fondo IPCEI sia incrementata di 10 milioni di euro per il 2020 e 90 milioni di euro per il 2021;

Visto il comma 6 dell'art. 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che stabilisce che la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 35546, registrato in data 13 aprile 2021, che ha individuato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 14 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli interventi destinatari delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed in particolare l'allegato n. 1 al decreto ministeriale n. 35546 che ha destinato al Fondo IPCEI l'importo di euro 282,8 milioni secondo la ripartizione annuale stabilita nel medesimo allegato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese», e in particolare l'art. 7 relativo alla riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;

Ritenuto necessario attivare l'intervento del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a sostegno della realizzazione del progetto autorizzato con n. SA.55813, inerente alla misura dell'Italia approvata dalla citata decisione di autorizzazione (2021) 494 *final*, del 26 gennaio 2021 della Commissione europea, stabilendo con il presente provvedimento le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni ai soggetti partecipanti, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto 21 aprile 2021;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) comunicazione n. 188/2014: la comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, recante i «Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo», come successivamente prorogata e modificata;

b) decisione di autorizzazione: la decisione di autorizzazione della Commissione europea C(2021) 494 *final*, del 26 gennaio 2021, di autorizzazione della proposta di aiuti presentata congiuntamente da Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Slovacchia, Spagna e Svezia per il sostegno alla realizzazione dell'IPCEI Batterie 2, ed eventuali successive decisioni della Commissione che autorizzino ulteriori interventi nell'ambito dell'IPCEI medesimo;

c) decreto: il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2021 al n. 654, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI, di cui all'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli IPCEI;

d) Fondo IPCEI: il fondo, di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli IPCEI;

e) Gazzetta Ufficiale: la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

f) IPCEI: importante progetto di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

g) IPCEI Batterie 2: l'IPCEI nel settore delle batterie («IPCEI *European Battery Innovation*»), approvato dalla decisione di autorizzazione, che si compone del documento comune («*Chapeau*»), degli allegati tecnici comuni relativi al settore della produzione di batterie in cui si articola l'iniziativa, e dei *project portfolio* dei singoli partecipanti;

h) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

i) Organi di governo: le competenti strutture della «*governance*» dell'IPCEI Batterie 2, individuate nella decisione di autorizzazione;

j) project portfolio: il progetto individuale dell'impresa e/o dell'organismo di ricerca partecipante ad un IPCEI, riportante la chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalità di esecuzione da parte del soggetto. In caso di progetto integrato secondo la definizione di cui al punto 13 della comunicazione n. 188/2014, i *project portfolio* sono integrati nella struttura generale dell'IPCEI, che costituisce un progetto, sono attuati secondo una tabella di marcia e un programma comuni, e sono finalizzati all'obiettivo generale del progetto mediante un approccio sistemico coerente. Pur riferendosi a settori tecnologici ovvero a livelli diversi della catena di approvvigionamento, i *project portfolio* costituiscono elementi complementari e necessari al raggiungimento dell'importante obiettivo di interesse europeo perseguito dall'IPCEI.

Art. 2.

Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Il presente decreto dispone, ai sensi dell'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno dell'IPCEI Batterie 2, nel rispetto delle procedure e per le finalità stabilite dal decreto.

2. Per l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'IPCEI Batterie 2, sono rese disponibili risorse pari a euro 533.600.000,00 (cinquecentotrentatremilioniseicentomila,00), ivi compresi gli oneri da destinare allo svolgimento delle attività attuative.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 possono essere aumentate, con uno o più decreti di attivazione ad integrazione del presente per il completamento degli interventi agevolativi, anche a valere sulle risorse delle regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili per contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione del progetto di cui al comma 1, fermo restando l'importo massimo degli aiuti di Stato concedibili previsto dalla decisione di autorizzazione.

4. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto vengano rese disponibili risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, tali disponibilità potranno essere attivate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti e delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse.

5. Per le finalità di cui al presente intervento ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto, le risorse di cui al comma 2 e le eventuali successive integrazioni delle stesse sono attribuite alla contabilità speciale n. 1726.

Art. 3.

Procedura di accesso

1. L'istanza di accesso alle agevolazioni a sostegno dell'IPCEI Batterie 2 deve essere presentata al Ministero a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dgiai.ipcei@pec.mise.gov.it L'istanza, firmata digitalmente e redatta secondo il facsimile di schema cui all'allegato n. 1, deve essere corredata della seguente documentazione:

a) project portfolio approvato;

b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 2;

c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione.

2. In caso di variazione della documentazione di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, i soggetti richiedenti sono tenuti a darne pronta comunicazione al Ministero per gli adempimenti di propria competenza.

3. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto, in forma di contributo alla spesa. Le agevolazioni costituenti aiuti di Stato sono accordate nel rispetto di tutte le condizioni e limiti stabiliti nella decisione di autorizzazione, ivi compresa la clausola di recupero stabilita all'allegato I della stessa.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le istanze di accesso sono, pertanto, accolte nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 2, fatta salva la possibilità di integrare gli importi concedibili in conseguenza delle ulteriori disponibilità attivabili.

5. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il finanziamento integrale delle iniziative agevolabili, il Ministero procede alla concessione ripartendo le disponibilità in misura proporzionale agli importi di agevolazione spettanti a ciascun partecipante.

Art. 4.

Istruttoria e concessione delle agevolazioni

1. Il Ministero, anche per il tramite dei soggetti dallo stesso incaricati, procede alla valutazione di ammissibilità formale di cui all'art. 6, comma 6, lettera *a)*, del decreto, da completare nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo IPCEI, fatto salvo quanto previsto al comma 2. Nel corso dell'istruttoria, il Ministero:

a) verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze;

b) riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all'art. 3, comma 1;

c) procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità;

d) riscontra il rispetto delle condizioni per la concessione delle agevolazioni sulla base del *project portfolio* e della decisione di autorizzazione, ai fini della verifica del perseguimento degli obiettivi previsti dal decreto, della tipologia del progetto, del fine perseguito e dell'importo delle spese riportate nell'istanza;

e) determina l'ammontare delle agevolazioni concedibili secondo quanto previsto dal decreto, sulla base delle risorse disponibili.

2. Qualora nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Ministero può richiederli al soggetto richiedente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a dieci giorni.

3. In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilità formale, effettuata la verifica antimafia di cui all'art. 6, comma 6, lettera *b)* del decreto, il Ministero procede entro dieci giorni alla registrazione degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti di Stato e all'adozione del decreto di concessione, contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni e gli oneri a carico dei soggetti beneficiari, nonché gli ulteriori elementi necessari per la corretta esecuzione dei progetti e l'implementazione dell'*iter* agevolativo. Il Ministero trasmette il decreto di concessione al soggetto beneficiario che provvede, entro dieci giorni dalla ricezione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituirlo debitamente sottoscritto per accettazione.

4. In caso di esito negativo dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Ministero dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al soggetto richiedente ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

Esecuzione dei progetti

1. Ciascun progetto deve essere attuato conformemente al relativo *project portfolio* e alle previsioni della decisione di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto.

2. Sono ammissibili le spese e i costi di cui all'art. 4, comma 4, del decreto, determinati secondo i criteri riportati nel disciplinare di cui all'allegato n. 10, sostenuti nel corso della realizzazione del progetto nel rispetto del periodo di eleggibilità previsto dalla decisione di autorizzazione. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato. Inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attività di prima applicazione industriale (FDI).

3. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali applicabili.

4. Il Ministero, anche attraverso i soggetti dallo stesso incaricati, effettua le attività inerenti alle verifiche amministrative propedeutiche all'erogazione delle agevolazioni, a fronte degli stati avanzamento lavori *in itinere* e a saldo presentati da ciascun soggetto beneficiario, e debitamente corredati della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

5. Il Ministero, avvalendosi di uno o più dei competenti esperti nominati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto, effettua altresì verifiche di natura tecnica sullo stato di attuazione di ciascun progetto sia durante lo svolgimento dei programmi, sia ad ultimazione degli stessi. Tali verifiche, anche in loco, sono indirizzate a valutare lo stato di svolgimento dei progetti nel rispetto del *project portfolio*, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione dei progetti.

6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del Ministero delle verifiche di cui ai precedenti commi 4 e 5, ciascun soggetto beneficiario trasmette, preliminarmente, una relazione sullo stato di attuazione del relativo progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati nel facsimile di schema di cui all'allegato n. 4.

7. Il Ministero condivide le risultanze delle verifiche sull'avanzamento dei progetti con gli organi di governo, al fine di acquisire le ulteriori eventuali determinazioni da parte degli stessi, ai fini dell'attuazione degli interventi agevolativi.

8. Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche sulla corretta esecuzione dei progetti, ciascun soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate prevista dall'allegato n. 5.

9. Laddove gli organi di governo riscontrino la necessità di concedere una proroga, a seguito di richiesta motivata da parte di un soggetto beneficiario, e decidano di autorizzare la stessa, il Ministero prenderà atto del nuovo termine di ultimazione del progetto.

Art. 6.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

2. Le richieste di erogazione, predisposte da ciascun soggetto beneficiario secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 3 e sottoscritte dal legale rappresentante del medesimo, dovranno essere presentate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dedicato entro il primo semestre di ciascun anno, fatta salva la prima richiesta di erogazione che può essere presentata a seguito della concessione senza il predetto vincolo temporale.

3. Ciascuna richiesta di erogazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) scheda di rendicontazione dei costi redatta secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 6, compilata secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato n. 10, firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;

b) relazione tecnica di consuntivo, elaborata secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 4 e firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da cui risultino lo stato di avanzamento del progetto, gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, la valutazione di congruità e pertinenza dei costi sostenuti, il dettaglio delle attività svolte e dei relativi costi con riferimento ai diversi ambiti tecnologici del progetto;

c) dichiarazione del legale rappresentante della società che i costi esposti nell'allegato di cui alla precedente lettera *a)* sono pertinenti al progetto, sono congrui e sono stati regolarmente sostenuti, e che le relative fatture e titoli di spesa sono stati regolarmente e integralmente pagati, redatta secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 7;

d) schede di rendicontazione dei costi del personale, redatte secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 8;

e) l'ulteriore documentazione prevista dall'allegato n. 5.

4. Il Ministero si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini della valutazione di ammissibilità dei costi presentati. Qualora nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Ministero può richiederli al soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni.

5. Entro i centoventi giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di erogazione, ovvero del completamento della documentazione presentata ai sensi del comma 4, ai fini dell'erogazione delle somme spettanti, il Ministero provvede a:

a) verificare l'avanzamento del progetto e la pertinenza delle spese rendicontate sulla base della relazione tecnica presentata dal soggetto beneficiario;

b) verificare la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;

c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo;

d) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;

e) verifica dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;

f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

h) determinare le agevolazioni spettanti.

6. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di natura tecnica di cui al comma 5, e delle ulteriori valutazioni che si rendano necessarie in relazione allo specifico stato avanzamento, il Ministero provvede ad acquisire, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione ovvero dalla data di completamento della documentazione prevista dal comma 3, una valutazione tecnica redatta da uno o più dei competenti esperti nominati ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto.

7. Effettuate le verifiche di cui al comma 5, in assenza di rilievi da parte degli organismi di governo del progetto circa l'andamento delle attività dell'IPCEI Batterie 2, il Ministero:

a) comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'agevolazione e l'importo effettivamente erogabile sulla base delle spese sostenute;

b) liquida ai beneficiari, entro il termine di cui al comma 5, gli importi di agevolazione spettanti, nel limite delle disponibilità di cassa derivanti dalle risorse stanziate per ciascun anno, provvedendo all'erogazione del saldo via via che le risorse annualmente stanziate nel Fondo IPCEI si renderanno disponibili.

8. Risorse residue del Fondo IPCEI, stanziate e non erogate, saranno rese disponibili negli anni successivi, sulla base dell'avanzamento della spesa e delle determinazioni degli organi di governo, anche circa eventuali modifiche alla durata del progetto, proposte e validate dagli organi competenti.

9. Nei casi applicabili, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 20 per cento del totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del piano finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti di Stato, esclusivamente previa richiesta del soggetto beneficiario utilizzando il facsimile di schema di cui all'allegato n. 9 e presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare, redatta secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 9-*bis*.

10. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate, in anticipazione e ad avanzamento, non può superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultima richiesta di erogazioni o, se non sufficiente, anche da quella immediatamente precedente, è erogato a saldo, una volta effettuata la verifica finale sul completamento del progetto.

11. Qualora, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il Ministero opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni quindici dalla richiesta trasmessa dal Ministero, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.

Art. 7.

Variazioni

1. Ciascun progetto deve essere realizzato in conformità al relativo documento *project portfolio* approvato in sede di autorizzazione.

2. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate dal singolo soggetto beneficiario al Ministero con un'argomentata relazione illustrativa, corredata di idonea documentazione.

3. Non sono ammissibili le variazioni che alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione.

4. Le variazioni che non alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione, concernenti le singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attività sono valutate in sede di erogazione a saldo.

5. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto, il soggetto beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al Ministero, con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione del progetto e il conseguimento dei risultati dello stesso.

6. Fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal Ministero, previo eventuale assenso degli organi di governo, della Commissione europea e dei competenti organi dedicati alla supervisione del progetto, è sospesa l'erogazione delle agevolazioni.

Art. 8.

Controlli, ispezioni e monitoraggio

1. Ciascun soggetto beneficiario è tenuto ad acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi di governo del progetto e dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

2. Nel caso in cui i suddetti controlli e l'esame della documentazione presentata ai fini dell'erogazione non abbiano dato esito positivo, il Ministero, in caso di rilievi sanabili, sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero e dai competenti organi della Commissione europea e di governo dell'IPCEI Batterie 2.

Art. 9.

Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation* - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti in fase di compilazione delle istanze e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata all'intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno dell'IPCEI Batterie 2.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. In allegato n. 11 sono riportati gli oneri informativi a carico delle imprese derivanti dal presente provvedimento.

2. Il Ministero garantisce l'adempimento degli adempimenti sulla trasparenza richiesti dalla normativa europea e nazionale applicabile.

3. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono trasferite alla contabilità speciale n. 1726 secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 759

AVVERTENZA:

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è stato pubblicato in data 10 agosto 2021 nel sito del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

21A05055

DECRETO 7 luglio 2021.

Attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI per il sostegno alla realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo nel settore delle batterie (IPCEI Batterie 1).

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in applicazione del quale la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, recante i «Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo»;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2020/C 224/02 dell'8 luglio 2020, relativa, tra l'altro, alla proroga e alla modifica della predetta comunicazione sui criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;

Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica, autorizzato con decisione della Commissione europea C(2018) 8864 *final* del 18 dicembre 2018;

Visto l'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che, per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la denominazione di «Fondo IPCEI» e può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea;

Considerato che il medesimo comma 232 prevede che, ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito del citato importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo, e che sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2021 al n. 654, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI di cui al citato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo;

Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto 21 aprile 2021 che prevede che, preliminarmente all'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI, ai fini dell'individuazione dei soggetti partecipanti alle iniziative da sostenere e della costituzione del raggruppamento progettuale, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento individuato dallo stesso invito e relativamente alle attività da realizzare sul territorio italiano;

Visto altresì il comma 3 dello stesso art. 6 che, nel rispetto del richiamato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che l'intervento del Fondo IPCEI è disposto con decreto di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri generali stabiliti dallo stesso decreto 21 aprile 2021 e nel rispetto della decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata per il progetto interessato in esito alle procedure di pre-notifica e notifica di cui al comma 2 del medesimo art. 6;

Tenuto conto che il medesimo comma 3 prevede che ciascun decreto di attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI recepisce le risorse destinate allo stesso e che le proposte di aiuto a sostegno della realizzazione di un progetto per le quali si è provveduto alla notifica preventiva alla Commissione europea prima della data di entrata in vigore del decreto 21 aprile 2021 possono essere oggetto di decreti di attivazione che, sulla base delle risorse disponibili, permettano di agevolare le iniziative entro il massimale di aiuto approvato, nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione;

Visti, inoltre, il comma 4 dell'art. 6 del più volte citato decreto 21 aprile 2021, che prevede che le procedure di dettaglio per la concessione delle agevolazioni, le modalità di erogazione delle stesse, sia per anticipazione che per stato avanzamento lavori, e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi a valere sul Fondo IPCEI sono definiti in ciascun decreto di attivazione, ed i commi 5 e 6 del medesimo art. 6, recanti i meccanismi generali di accesso e di concessione delle agevolazioni del Fondo;

Visto l'invito a manifestare interesse per la partecipazione al progetto industriale europeo su celle e moduli batteria innovativi, pubblicato in data 25 gennaio 2019 sul sito del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la notifica dell'aiuto n. SA.54806 del 8 ottobre 2019, relativo al progetto individuato in esito alla valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021 effettuata dal Ministero dello sviluppo economico sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 25 gennaio 2019;

Vista la decisione della Commissione europea C(2019) 8823 *final*, del 9 dicembre 2019, di autorizzazione della proposta di aiuti presentata congiuntamente da Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia e Svezia per il sostegno all'importante progetto di interesse comune europeo nella catena del valore delle batterie, comprensiva del predetto aiuto n. SA.54806 inerente alla predetta misura dell'Italia notificata in data 8 ottobre 2019;

Visto il citato art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che la dotazione del Fondo IPCEI sia incrementata di 10 milioni di euro per il 2020 e 90 milioni di euro per il 2021;

Visto il comma 6 dell'art. 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che stabilisce che la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge

27 dicembre 2019, n. 160, sia incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 35546, registrato in data 13 aprile 2021, che ha individuato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 14 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli interventi destinatari delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, ed in particolare l'allegato n. 1 al decreto n. 35546 che ha destinato al Fondo IPCEI l'importo di euro 282,8 milioni secondo la ripartizione annuale stabilita nel medesimo allegato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese», e in particolare l'art. 7 relativo alla riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;

Ritenuto necessario attivare l'intervento del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a sostegno della realizzazione del progetto autorizzato con n. SA.54806, inerente alla misura dell'Italia approvata dalla citata decisione di autorizzazione C(2019) 8823 *final*, del 9 dicembre 2019 della Commissione europea, stabilendo con il presente provvedimento le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni ai soggetti partecipanti, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto 21 aprile 2021;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) comunicazione n. 188/2014: la comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, recante i «Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo», come successivamente prorogata e modificata;

b) decisione di autorizzazione: la decisione di autorizzazione della Commissione europea C(2019) 8823 final, del 9 dicembre 2019, di autorizzazione della proposta di aiuti presentata congiuntamente da Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia e Svezia per il sostegno alla realizzazione dell'IPCEI Batterie 1, ed eventuali successive decisioni della Commissione che autorizzino ulteriori interventi nell'ambito dell'IPCEI medesimo;

c) decreto: il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2021 al n. 654, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI, di cui all'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli IPCEI;

d) Fondo IPCEI: il fondo, di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli IPCEI;

e) Gazzetta ufficiale: la *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana;

f) IPCEI: importante progetto di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

g) IPCEI Batterie 1: l'IPCEI nel settore delle batterie («IPCEI *On Batteries*»), approvato dalla decisione di autorizzazione, che si compone del documento comune («Chapeau»), degli allegati tecnici comuni relativi al settore della produzione di batterie in cui si articola l'iniziativa, e dei *project portfolio* dei singoli partecipanti;

h) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

i) Organi di governo: le competenti strutture della *«governance»* dell'IPCEI Batterie 1, individuate nella decisione di autorizzazione;

j) Project portfolio: il progetto individuale dell'impresa e/o dell'organismo di ricerca partecipante ad un IPCEI, riportante la chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalità di esecuzione da parte del soggetto. In caso di progetto integrato secondo la definizione di cui al punto 13 della comunicazione n. 188/2014, i *project portfolio* sono integrati nella struttura generale dell'IPCEI, che costituisce un progetto, sono attuati secondo una tabella di marcia e un programma comuni, e sono finalizzati all'obiettivo generale del progetto mediante un approccio sistemico coerente. Pur riferendosi a settori tecnologici ovvero a livelli diversi della catena di approvvigionamento, i *project portfolio* costituiscono elementi complementari e necessari al raggiungimento dell'importante obiettivo di interesse europeo perseguito dall'IPCEI.

Art. 2.

Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Il presente decreto dispone, ai sensi dell'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno dell'IPCEI Batterie 1, nel rispetto delle procedure e per le finalità stabilite dal decreto.

2. Per l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'IPCEI Batterie 1, sono rese disponibili risorse pari a euro 473.350.000,00 (quattrocentosettantatremilionitrecentocinquantamila,00), ivi compresi gli oneri da destinare allo svolgimento delle attività attuative.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 possono essere aumentate con uno o più decreti di attivazione ad integrazione del presente per il completamento degli interventi agevolativi, anche a valere sulle risorse delle regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili per contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione del progetto di cui al comma 1, fermo restando l'importo massimo degli aiuti di Stato concedibili previsto dalla decisione di autorizzazione.

4. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto vengano rese disponibili risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, tali disponibilità potranno essere attivate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti e delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse.

5. Per le finalità di cui al presente intervento ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto, le risorse di cui al comma 2 e le eventuali successive integrazioni delle stesse sono attribuite alla contabilità speciale n. 1726.

Art. 3.

Procedura di accesso

1. L'istanza di accesso alle agevolazioni a sostegno dell'IPCEI Batterie 1 deve essere presentata al Ministero a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dgiai.ipcei@pec.mise.gov.it L'istanza, firmata digitalmente e redatta secondo il facsimile di schema cui all'allegato n. 1, deve essere corredata della seguente documentazione:

a) project portfolio approvato;

b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 2;

c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione.

2. In caso di variazione della documentazione di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, i soggetti richiedenti sono tenuti a darne pronta comunicazione al Ministero per gli adempimenti di propria competenza.

3. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto, in forma di contributo alla spesa. Le agevolazioni costituenti aiuti di Stato sono accordate nel rispetto di tutte le condizioni e limiti stabiliti nella Decisione di autorizzazione, ivi compresa la clausola di recupero stabilita all'allegato I della stessa.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le istanze di accesso sono, pertanto, accolte nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 2, fatta salva la possibilità di integrare gli importi concedibili in conseguenza delle ulteriori disponibilità attivabili.

5. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il finanziamento integrale delle iniziative agevolabili, il Ministero procede alla concessione ripartendo le disponibilità in misura proporzionale agli importi di agevolazione spettanti a ciascun partecipante.

Art. 4.

Istruttoria e concessione delle agevolazioni

1. Il Ministero, anche per il tramite dei soggetti dallo stesso incaricati, procede alla valutazione di ammissibilità formale di cui all'art. 6, comma 6, lettera *a)*, del decreto, da completare nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo IPCEI, fatto salvo quanto previsto al comma 2. Nel corso dell'istruttoria, il Ministero:

a) verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze;

b) riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all'art. 3, comma 1;

c) procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità;

d) riscontra il rispetto delle condizioni per la concessione delle agevolazioni sulla base del *project portfolio* e della decisione di autorizzazione, ai fini della verifica del perseguimento degli obiettivi previsti dal decreto, della tipologia del progetto, del fine perseguito e dell'importo delle spese riportate nell'istanza;

e) determina l'ammontare delle agevolazioni concedibili secondo quanto previsto dal decreto, sulla base delle risorse disponibili.

2. Qualora nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Ministero può richiederli al soggetto richiedente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a dieci giorni.

3. In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilità formale, effettuata la verifica antimafia di cui all'art. 6, comma 6, lettera *b)* del decreto, il Ministero procede entro dici giorni alla registrazione degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti di Stato e all'adozione del decreto di concessione, contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni e gli oneri a carico dei soggetti beneficiari, nonché gli ulteriori elementi necessari

per la corretta esecuzione dei progetti e l'implementazione dell'*iter* agevolativo. Il Ministero trasmette il decreto di concessione al soggetto beneficiario che provvede, entro dieci giorni dalla ricezione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituirlo debitamente sottoscritto per accettazione.

4. In caso di esito negativo dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Ministero dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al soggetto richiedente ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

Esecuzione dei progetti

1. Ciascun progetto deve essere attuato conformemente al relativo *project portfolio* e alle previsioni della decisione di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto.

2. Sono ammissibili le spese e i costi di cui all'art. 4, comma 4, del decreto, determinati secondo i criteri riportati nel disciplinare di cui all'allegato n. 10, sostenuti nel corso della realizzazione del progetto nel rispetto del periodo di eleggibilità previsto dalla decisione di autorizzazione. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato. Inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attività di prima applicazione industriale (FDI).

3. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali applicabili.

4. Il Ministero, anche attraverso i soggetti dallo stesso incaricati, effettua le attività inerenti alle verifiche amministrative propedeutiche all'erogazione delle agevolazioni, a fronte degli stati avanzamento lavori in itinere e a saldo presentati da ciascun soggetto beneficiario, e debitamente corredati della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

5. Il Ministero, avvalendosi di uno o più dei competenti esperti nominati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto, effettua altresì verifiche di natura tecnica sullo stato di attuazione di ciascun progetto sia durante lo svolgimento dei programmi, sia ad ultimazione degli stessi. Tali verifiche, anche in loco, sono indirizzate a valutare lo stato di svolgimento dei progetti nel rispetto del *project portfolio*, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione dei progetti.

6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del Ministero delle verifiche di cui ai precedenti commi 4 e 5, ciascun soggetto beneficiario trasmette, preliminarmente, una relazione sullo stato di attuazione del relativo progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati nel facsimile di schema di cui all'allegato n. 4.

7. Il Ministero condivide le risultanze delle verifiche sull'avanzamento dei progetti con gli organi di governo, al fine di acquisire le ulteriori eventuali determinazioni da parte degli stessi, ai fini dell'attuazione degli interventi agevolativi.

8. Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche sulla corretta esecuzione dei progetti, ciascun soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate prevista dall'allegato n. 5.

9. Laddove gli organi di governo riscontrino la necessità di concedere una proroga, a seguito di richiesta motivata da parte di un soggetto beneficiario, e decidano di autorizzare la stessa, il Ministero prenderà atto del nuovo termine di ultimazione del progetto.

Art. 6.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

2. Le richieste di erogazione, predisposte da ciascun soggetto beneficiario secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 3 e sottoscritte dal legale rappresentante del medesimo, dovranno essere presentate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dedicato entro il primo semestre di ciascun anno, fatta salva la prima richiesta di erogazione che può essere presentata a seguito della concessione senza il predetto vincolo temporale.

3. Ciascuna richiesta di erogazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) scheda di rendicontazione dei costi redatta secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 6, compilata secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato n. 10, firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;

b) relazione tecnica di consuntivo, elaborata secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 4 e firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da cui risultino lo stato di avanzamento del progetto, gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, la valutazione di congruità e pertinenza dei costi sostenuti, il dettaglio delle attività svolte e dei relativi costi con riferimento ai diversi ambiti tecnologici del progetto;

c) dichiarazione del legale rappresentante della società che i costi esposti nell'allegato di cui alla precedente lettera *a)* sono pertinenti al progetto, sono congrui e sono stati regolarmente sostenuti, e che le relative fatture e titoli di spesa sono stati regolarmente e integralmente pagati, redatta secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 7;

d) schede di rendicontazione dei costi del personale, redatte secondo il fac-simile di schema di cui all'allegato n. 8;

e) l'ulteriore documentazione prevista dall'allegato n. 5.

4. Il Ministero si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini della valutazione di ammissibilità dei costi presentati. Qualora nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria risulti necessario acqui-

sire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Ministero può richiederli al soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni.

5. Entro i centoventi giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di erogazione, ovvero del completamento della documentazione presentata ai sensi del comma 4, ai fini dell'erogazione delle somme spettanti, il Ministero provvede a:

a) verificare l'avanzamento del progetto e la pertinenza delle spese rendicontate sulla base della relazione tecnica presentata dal soggetto beneficiario;

b) verificare la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;

c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo;

d) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;

e) verifica dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;

f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

h) determinare le agevolazioni spettanti.

6. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di natura tecnica di cui al comma 5, e delle ulteriori valutazioni che si rendano necessarie in relazione allo specifico stato avanzamento, il Ministero provvede ad acquisire, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione ovvero dalla data di completamento della documentazione prevista dal comma 3, una valutazione tecnica redatta da uno o più dei competenti esperti nominati ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto.

7. Effettuate le verifiche di cui al comma 5, in assenza di rilievi da parte degli organismi di governo del progetto circa l'andamento delle attività dell'IPCEI Batterie 1, il Ministero:

a) comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'agevolazione e l'importo effettivamente erogabile sulla base delle spese sostenute;

b) liquida ai beneficiari, entro il termine di cui al comma 5, gli importi di agevolazione spettanti, nel limite delle disponibilità di cassa derivanti dalle risorse stanziate per ciascun anno, provvedendo all'erogazione del saldo via via che le risorse annualmente stanziate nel Fondo IPCEI si renderanno disponibili.

8. Risorse residue del Fondo IPCEI, stanziate e non erogate, saranno rese disponibili negli anni successivi, sulla base dell'avanzamento della spesa e delle determinazioni degli organi di governo, anche circa eventuali modifiche alla durata del progetto, proposte e validate dagli organi competenti.

9. Nei casi applicabili, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 20 per cento del totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del piano finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti di Stato, esclusivamente previa richiesta del soggetto beneficiario utilizzando il facsimile di schema di cui all'allegato n. 9 e presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare, redatta secondo il *fac-simile* di schema di cui all'allegato n. 9-*bis*.

10. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate, in anticipazione e ad avanzamento, non può superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultima richiesta di erogazioni o, se non sufficiente, anche da quella immediatamente precedente, è erogato a saldo, una volta effettuata la verifica finale sul completamento del progetto.

11. Qualora, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il Ministero opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni quindici dalla richiesta trasmessa dal Ministero, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.

Art. 7.

Variazioni

1. Ciascun progetto deve essere realizzato in conformità al relativo documento *project portfolio* approvato in sede di autorizzazione.

2. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate dal singolo soggetto beneficiario al Ministero con un'argomentata relazione illustrativa, corredata di idonea documentazione.

3. Non sono ammissibili le variazioni che alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione.

4. Le variazioni che non alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione, concernenti le singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attività sono valutate in sede di erogazione a saldo.

5. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto, il soggetto beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al Ministero, con un'argomentata relazione corredata di idonea

documentazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione del progetto e il conseguimento dei risultati dello stesso.

6. Fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal Ministero, previo eventuale assenso degli organi di governo, della Commissione europea e dei competenti organi dedicati alla supervisione del progetto, è sospesa l'erogazione delle agevolazioni.

Art. 8.

Controlli, ispezioni e monitoraggio

1. Ciascun soggetto beneficiario è tenuto ad acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi di governo del progetto e dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

2. Nel caso in cui i suddetti controlli e l'esame della documentazione presentata ai fini dell'erogazione non abbiano dato esito positivo, il Ministero, in caso di rilievi sanabili, sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero e dai competenti organi della Commissione europea e di governo dell'IPCEI Batterie 1.

Art. 9.

Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation* - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti in fase di compilazione delle istanze e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata all'intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno dell'IPCEI Batterie 1.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. In allegato n. 11 sono riportati gli oneri informativi a carico delle imprese derivanti dal presente provvedimento.

2. Il Ministero garantisce l'adempimento degli adempimenti sulla trasparenza richiesti dalla normativa europea e nazionale applicabile.

3. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono trasferite alla contabilità speciale n. 1726 secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 760

AVVERTENZA:

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è stato pubblicato in data 10 agosto 2021 nel sito del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

21A05056

DECRETO 3 agosto 2021.

Determinazione del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione - anno 2021.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 115 del codice, concernente il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto in particolare il comma 3, secondo periodo, del citato art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'IVASS e il Comitato di gestione del predetto fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del codice;

Visto l'art. 11 del citato decreto n. 19 del 2009, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del codice;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 7 agosto 2020, con il quale il contributo che gli aderenti devono versare al fondo di che trattasi, per l'anno 2020, è stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2019;

Vista la nota del Presidente del Comitato di gestione del Fondo in argomento, n. 0133237, in data 29 aprile 2021, con cui è stato fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per l'anno 2021, in misura pari al contributo per l'anno 2020;

Vista la nota della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica n. 173171 in data 31 maggio 2021, indirizzata all'IVASS, diretta ad acquisire il parere di competenza sull'orientamento di questa amministrazione, in esito all'esame del bilancio d'esercizio del Fondo al 31 dicembre 2020, a fissare per l'anno 2021 il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2020;

Considerato che sia il predetto Comitato, con la citata nota, sia l'IVASS, con nota n. 143048/21 in data 14 luglio 2021, hanno condiviso l'orientamento di questa amministrazione a fissare, per l'anno 2021, il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2021, è fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2020.

2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2021. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2020.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04993

DECRETO 4 agosto 2021.

Revoca del commissario liquidatore della «Poggio dell'Ainella s.coop.edilizia a r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2003, con il quale la società cooperativa «Poggio dell'Ainella s.coop.edilizia a r.l.» con sede in Napoli (NA) - (c.f. n. 01395750639) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marco Fantone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 3 giugno 2021, n. 50/SAA/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale 3 dicembre 2003 per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto e contestualmente l'avv. Adriano Tortora è stato nominato commissario della procedura in argomento in sostituzione del dott. Marco Fantone;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa, depositata dal commissario nominato in sostituzione del dott. Marco Fantone in una procedura di scioglimento per atto dell'autorità, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di *mala gestio* da parte del dott. Marco Fantone nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto, altresì, necessario procedere in via d'urgenza alla revoca del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine a suo tempo concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Considerato che per la procedura in argomento è già stato nominato l'avv. Adriano Tortora quale commissario in sostituzione del dott. Marco Fantone per la durata della sospensione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale del 3 giugno 2021, n. 50/SAA/2021 è revocato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 nella parte relativa alla sospensione per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore, conferito con decreto ministeriale 3 dicembre 2003.

Art. 2.

Per la motivazione indicata in premessa, il dott. Marco Fantone, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Poggio dell'Ainella s.coop.edilizia a r.l.» con sede in Napoli (NA) con decreto ministeriale 3 dicembre 2003 e sospeso con decreto direttoriale del 3 giugno 2021, n. 50/SAA/2021 dall'incarico conferito per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto, è revocato dall'incarico.

Art. 3.

L'avv. Adriano Tortora, nato a Milano (MI) il 16 marzo 1976 (codice fiscale TRTDRN76C16F205G) e domiciliato in Santa Maria di Castellabate (SA), via Margherita n. 28, già nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Poggio dell'Ainella s.coop.edilizia a r.l.» con sede in Napoli (NA) con decreto direttoriale del 3 giugno 2021, n. 50/SAA/2021, è confermato nella carica in sostituzione del dott. Marco Fantone, revocato.

Art. 4.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A04949

DECRETO 4 agosto 2021.

Revoca del commissario liquidatore della «Cooperativa edilizia Vecchio Trifoglio - società cooperativa a responsabilità limitata», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 1999, con il quale la società cooperativa «Cooperativa edilizia Vecchio Trifoglio - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Napoli (NA) - (codice fiscale n. 05629210633) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Domenico Rigitano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 2000, con il quale il dott. Egidio Caputo è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in questione in sostituzione dell'avv. Domenico Rigitano, rinunciatario;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2001, con il quale il dott. Marco Fantone è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in questione in sostituzione del dott. Egidio Caputo, revocato;

Visto il decreto direttoriale del 3 giugno 2021, n. 49/SAA/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale 1° febbraio 2001 per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto e contestualmente l'avv. Adriano Tortora è stato nominato commissario della procedura in argomento in sostituzione del dott. Marco Fantone;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa, depositata dal commissario nominato in sostituzione del dott. Marco Fantone in una procedura di scioglimento per atto dell'autorità, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di *mala gestio* da parte del dott. Marco Fantone nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto, altresì, necessario procedere in via d'urgenza alla revoca del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine a suo tempo concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Considerato che per la procedura in argomento è già stato nominato l'avv. Adriano Tortora quale commissario in sostituzione del dott. Marco Fantone per la durata della sospensione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale del 3 giugno 2021, n. 49/SAA/2021 è revocato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 nella parte relativa alla sospensione per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore, conferito con decreto ministeriale 1° febbraio 2001.

Art. 2.

Per la motivazione indicata in premessa, il dott. Marco Fantone, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Vecchio Trifoglio - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Napoli (NA) con decreto ministeriale 1° febbraio 2001 e sospeso con decreto direttoriale del 3 giugno 2021, n. 49/SAA/2021 dall'incarico conferito per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto, è revocato dall'incarico.

Art. 3.

L'avv. Adriano Tortora, nato a Milano (MI) il 16 marzo 1976 (codice fiscale TRTDRN76C16F205G) e domiciliato in Santa Maria di Castellabate (SA), via Margherita n. 28, già nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Vecchio Trifoglio - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Napoli (NA) con decreto direttoriale del 3 giugno 2021, n. 49/SAA/2021, è confermato nella carica in sostituzione del dott. Marco Fantone, revocato.

Art. 4.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A04950

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 agosto 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Sirturo». (Determina n. DG/945/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società Janssen Cilag S.p.a., titolare della A.I.C., in data 9 aprile 2020 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Sirturo» (bedaquilina) relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 043332016/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella sua seduta del 6-9 e 12 aprile 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 21 e 23-25 giugno 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale SIRTURO (bedaquilina):

«"Sirturo" è indicato per l'uso negli adulti e negli adolescenti (di età compresa fra i dodici anni e i diciotto anni non compiuti e di peso pari ad almeno 30 kg) come parte di un appropriato regime di associazione per la tubercolosi polmonare multiresistente (MDR TB) quando non può essere utilizzato altro efficace regime terapeutico per motivi di resistenza o tollerabilità;

Si devono prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici» sono rimborsate come segue:

confezione: «100 mg - compressa - uso orale-flacone (HDPE)» 188 compresse - A.I.C. n. 043332016/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 22.228,81;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 36.686,43.

Sono confermate le condizioni negoziali come da determina AIFA n. 944/2020 del 15 settembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 25 settembre 2020.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sirturo» (bedaquilina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo, pneumologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05015

DETERMINA 9 agosto 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Bidaker». (Determina n. DG/950/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1288/2009 del 3 luglio 2009 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bikader», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 163 del 16 luglio 2009, Supplemento ordinario n. 117;

Vista la determina AIFA n. V&A/N/T n. 661/2011 del 19 aprile 2011 di autorizzazione al trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Bikader» dalla società Sigmar Italia S.p.a. alla società Ecupharma S.r.l., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 17 maggio 2011, Supplemento ordinario n. 129;

Viste le variazioni approvate dall'AIFA: VC2/2017/556 (procedura NL/H/2299/001-002/II/008) e C1B/2020/3091 (procedura NL/H/2299/001-002/IB/014);

Vista la domanda presentata il 5 ottobre 2020 dalla azienda Ecupharma S.r.l., con la quale è stata chiesta l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Bikader» (bicalutamide);

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 30-31 marzo e 1° aprile 2021;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale BIKADER (bicalutamide):

«"Bikader" 150 mg è indicato anche per la gestione dei pazienti con carcinoma della prostata localmente avanzato, non metastatico, per i quali la castrazione chirurgica o altro intervento medico non è considerato appropriato o accettabile»;

sono rimborsate alle stesse condizioni di classe e prezzo riportati nella determina AIFA n. 1288/2009 del 3 luglio 2009 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bikader», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 163 del 16 luglio 2009, Supplemento ordinario n. 117.

Art. 2.

Autorizzazione delle variazioni

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni interessate dalle modifiche e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Art. 3.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 4.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 3, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti che scelgano la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05014

DETERMINA 9 agosto 2021.

Attività di rimborso alle Regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «Zavicefta». (Determina n. DG/957/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del

farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 63/2021 del 12 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 19 del 25 gennaio 2021, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Zavicefta»;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per la specialità medicinale ZAVICEFTA, in relazione al periodo dal febbraio 2020 al gennaio 2021, l'azienda Pfizer Ireland Pharmaceuticals dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte Regioni come riportato nell'allegato 1 (pari a euro 5.186.368,44), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole Regioni devono essere effettuati in un'unica tranche, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del pay-back 1,83 % - alle Regioni» specificando comunque nella causale: «DET. DG 957 /2021._ tetto di spesa _ ZAVICEFTA _ _Febbraio 2020_Gennaio2021».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale

Ditta: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS

Specialità medicinale: ZAVICEFTA

		Ammontare
ABRUZZO	€	102.889,60
BASILICATA	€	35.653,20
CALABRIA	€	105.084,14
CAMPANIA	€	429.140,80
EMILIA ROMAGNA	€	247.944,40
FRIULI VENEZIA GIULIA	€	50.468,00
LAZIO	€	818.558,40
LIGURIA	€	183.150,00
LOMBARDIA	€	418.776,95
MARCHE	€	168.498,00
MOLISE	€	10.093,60
PIEMONTE	€	529.770,74
PROV. AUTON. BOLZANO	€	10.907,60
PROV. AUTON. TRENTO	€	13.186,80
PUGLIA	€	262.238,24
SARDEGNA	€	129.914,40
SICILIA	€	575.172,40
TOSCANA	€	467.887,20
UMBRIA	€	221.733,60
VALLE D`AOSTA	€	16.931,20
VENETO	€	388.369,17
	€	5.186.368,44

21A05013

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio. (Delibera n. 29/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 38, che ha preso atto della riprogrammazione della Regione Lazio dell'importo di complessivi 61,04 milioni di euro, ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e ha disposto la nuova assegnazione alla medesima Regione di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 585,14 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare di 646,18 milioni di euro delle riprogrammazioni operate dalla Regione Lazio sui Programmi operativi regionali finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020, ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e l'ammontare delle risorse riprogrammabili, ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. n. 25/CSR), sul riparto tra le regioni a statuto ordinario della già disposta riduzione della disponibilità del Fondo sviluppo e coesione sulla programmazione 2014-2020 di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 maggio 2014 (atto rep. n. 65/CSR);

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-leg-

ge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile in data odierna, lo schema di PSC, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

Tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

Tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;

Tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

Tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 421-P del 14 aprile 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Regione Lazio, articolato nelle Tavole 1, 2, 3 e 4, allegate alla nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC della Regione Lazio è pari a 1.278,99 milioni di euro e che la provenienza contabile delle risorse è la seguente: 2000-2006 per 589,76 milioni di euro e 2014-2020 per 689,23 milioni di euro. Se si considera la strategia di riferimento e monitoraggio, che tiene conto del ciclo di programmazione al quale appartiene lo strumento, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli, le medesime risorse sono così articolate: 2000-2006 per 571,02 milioni di euro e 2014-2020 per 707,97 milioni di euro;

Preso atto che la dotazione FSC 2014-2020 riportata nella Tavola 2 del PSC della Regione Lazio è al netto del taglio originario di risorse per contributo straordinario di finanza pubblica dell'annualità 2014, per un importo di 9,61 milioni di euro, così come determinato a seguito della citata intesa n. 25/CSR del 2021;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Regione Lazio sono state confermate le seguenti risorse:

567,78 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

65,03 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Considerato che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC della Regione Lazio, si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 646,18 milioni di euro, di cui 61,04 milioni di euro di risorse riprogrammate *ex* art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e 585,14 milioni di euro di nuove assegnazioni FSC 2014-2020;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Regione Lazio, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Regione Lazio

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Regione Lazio, così come articolato nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 1.278,99 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

FSC 2000-2006 per 589,76 milioni di euro;

FSC 2014-2020 per 689,23 milioni di euro.

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 632,81 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 646,18 milioni di euro.

1.3 La sezione ordinaria si compone di: risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019, per 567,78 milioni di euro e risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019 per 65,03 milioni di euro.

1.4 Le sezioni speciali si compongono di: «Risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 156,28 (sezione speciale 1) e «Risorse FSC per copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) per 489,90 milioni di euro.

2. Norme finali

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile adottata nella seduta odierna, recante «Fondo sviluppo e coesione – Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Regione Lazio, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione, o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con: settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato standard elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società in house, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Regione responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» di pari data, concernente le disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il Segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1100

ALLEGATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LAZIO
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE	LAZAU
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ BENI CULTURALI	LAZBC
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ BENI CULTURALI - I ATTO INTEGRATIVO	LAZBD
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ BENI CULTURALI - II ATTO INTEGRATIVO	LAZBE
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ BENI CULTURALI - III ATTO INTEGRATIVO	LAZBF
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ BENI CULTURALI - IV ATTO INTEGRATIVO	LAZBG
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ AREE SENSIBILI: BONIFICA DEI SITI INQUINATI E GESTIONE RIFI	LAZBS
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ AREE SENSIBILI: BONIFICA DEI SITI INQUINATI E GESTIONE RIFI	LAZBT
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ AREE SENSIBILI: BONIFICA DEI SITI INQUINATI E GESTIONE RIFI	LAZBU
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ AREE SENSIBILI: BONIFICA DEI SITI INQUINATI E GESTIONE RIFI	LAZBV
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ CONTRATTO D'AREA MONTALTO DI CASTRO-TARQUINIA	LAZCA
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLA COSTA	LAZDS
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLA COSTA - I ATTO INTEGRAT	LAZDT
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLA COSTA - II ATTO INTEGRAT	LAZDU
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ STRALCIO SERVIZI E RETI IDRICHE: AMMODERNAMENTO E RIST	LAZII
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ PATTO TERRITORIALE DI POMEZIA	LAZPO
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ AREE SENSIBILI: PARCHI E RISERVE	LAZPR
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ AREE SENSIBILI: PARCHI E RISERVE - I ATTO INTEGRATIVO	LAZPS
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ AREE SENSIBILI: PARCHI E RISERVE - III ATTO INTEGRATIVO	LAZPT
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ AREE SENSIBILI: PARCHI E RISERVE - IV ATTO INTEGRATIVO	LAZPU
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ AREE SENSIBILI: PARCHI E RISERVE - V ATTO INTEGRATIVO	LAZPV
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ AREE SENSIBILI: SVILUPPO SOSTENIBILE PROMOZIONE DELLA	LAZQA
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ AREE SENSIBILI: SVILUPPO SOSTENIBILE PROMOZIONE DELLA	LAZQB
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ AREE SENSIBILI: TUTELA E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISOR	LAZRI
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ AREE SENSIBILI: TUTELA E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISOR	LAZRJ
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ RETI DI VIABILITÀ - I ATTO INTEGRATIVO	LAZRX
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ RETI DI VIABILITÀ - II ATTO INTEGRATIVO	LAZRY
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ RETI DI VIABILITÀ - III ATTO INTEGRATIVO	LAZRZ
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ STRALCIO FERROVIE - III ATTO INTEGRATIVO	LAZSE
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ STRALCIO FERROVIE	LAZSF
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ STRALCIO FERROVIE - II ATTO INTEGRATIVO	LAZSH
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ PER LO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA SUL TERRITORIO DELL	LAZSI
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - I ATTO INTEGRATIVO	LAZSJ
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO	LAZSK
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ STRALCIO RICERCA - DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIO	LAZTA
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ STRALCIO RICERCA INDUSTRIALE SVILUPPO PRECOMPETITIVO	LAZTB
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ STRALCIO RICERCA - DISTRETTO TECNOLOGICO DELLE BIOSCE	LAZTC
2000-2006	INTESA LAZIO	APQ STRALCIO RICERCA - DISTRETTO BENI CULTURALI	LAZTD
2014-2020	PATTO REGIONE LAZIO	NA	NA

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LAZIO

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse [1]	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio)[1] 2000-2006	2007-2013[6]	2014-2020	Totale
Delibera CIPE n. 56 del 01/12/2016	PATTO REGIONE LAZIO[2]	2014-2020	0,00	0,00	104,09	104,09
Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012	INTESA LAZIO[3 4]	2000-2006	569,63	0,00	18,74	588,37
Delibera n. 135 del 06/08/1999	Altre Risorse 2000-2006[5]	2000-2006	1,39	0,00	0,00	1,39
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			**571,02**	**0,00**	**122,83**	**693,85**
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			**571,02**	**0,00**	**122,83**	**693,85**
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]			**571,02**	**0,00**	**122,83**	**693,85**
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	*[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi*		*511,17*	*0,00*	*121,64*	*632,81*
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a [7]		*489,88*	*0,00*	*77,90*	*567,78*
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b [8]		*21,29*	*0,00*	*43,74*	*65,03*
	[G] Risorse per CIS		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		*59,85*	*0,00*	*1,19*	*61,04*
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC [9]			**0,00**	**0,00**	**585,14**	**585,14**
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]			**571,02**	**0,00**	**707,97**	**1.278,99**
di cui:	*[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]*		511,17	0,00	121,64	*632,81*
Articolazione per sezioni PSC	*[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]* [10]		59,85	0,00	586,33	*646,18*

Note

[1] Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.

[2] La dotazione FSC 2014-2020 è al netto del taglio per contributo straordinario di finanza pubblica ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualità 2014) per 9,61 Meuro, come determinato a seguito dell'intesa in Conferenza Stato Regioni del 25/03/2021 (atto CSR n.25/2021)

[3] La dotazione FSC 2000-2006 riferita all'Intesa comprende anche risorse pari € 19.071.593,84 a titolarità regionale attribuite in parte alla gestione di Amministrazioni centrali (MISE), nonché risorse pari a 10,0 Meuro della Delibera n. 135 del 06/08/1999 programmate in APQ al momento della definizione della delibera CIPE 41/2012.

[4] La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012, nonché delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Ter per il ciclo di programmazione 2007-2013 per complessivi € 637.425,40 euro.

[5] Le altre risorse 2000-2006 indicate per 1,39 Meuro fanno riferimento alle residue risorse della Delibera n. 135 del 06/08/1999 non ancora programmate in APQ al momento della definizione della delibera CIPE 41/2012.

[6] L'intera dotazione FSC 2007-2013 è stata utilizzata dall'Amministrazione, in base a norme di legge, per ripiano di debiti per complessivi 796,78 Meuro. La Regione ha utilizzato altri trasferimenti attesi dallo Stato per la copertura dei contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge nei seguenti casi: L. 147/2013 art. 1, cc. 522-525 (annualità 2014), ex D.L. 95/2012, art. 16, c.2 (annualità 2015), ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2015), ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2016).

[7] In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

[8] In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte.

[9] Assegnazione in [L] stabilita con Delibera CIPE n. 38 del 28/07/2020

[10] Il valore delle sezioni speciali in [O] è soggetto a quanto stabilito al punto 1.2 della Delibera CIPE n. 38 del 28/07/2020

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LAZIO

Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

Valori in milioni di euro

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	17,27	*0,00*	*0,00*
2 DIGITALIZZAZIONE	10,89	*0,00*	*0,00*
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	9,11	*0,00*	*0,00*
4 ENERGIA	0,00	*0,00*	*0,00*
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	227,83	*0,00*	*0,00*
6 CULTURA	74,08	*0,00*	*0,00*
7 TRASPORTI E MOBILITA'	226,53	*0,00*	*0,00*
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	22,90	*0,00*	*0,00*
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	*0,00*	*0,00*
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	*0,00*	*0,00*
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	29,65	*0,00*	*0,00*
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	*0,00*	*0,00*
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [1]	14,55	*0,00*	*0,00*
Totale	**632,81**	***0,00***	***0,00***

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m..

[1] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LAZIO

Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazion

Valori in milioni di euro

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1]	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2]	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	0,00	61,04	61,04
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	156,28	428,86	585,14
Totale	**156,28**	**489,90**	**646,18**

Fonte: Nota Cabina di Regia del 22/07/2020

Note:

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LAZIO

Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

Valori in milioni di euro

Area tematica	2000-2006		2007-2013		2014-2020		Totale
	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	
1 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27
2 DIGITALIZZAZIONE	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	0,43	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11
4 ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	11,96	141,44	0,00	0,00	43,22	31,21	227,83
6 CULTURA	0,82	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08
7 TRASPORTI E MOBILITA'	76,24	150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	226,53
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	25,31	29,65
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [2]	-3,01	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	14,55
Totale	**86,44**	**424,73**	**0,00**	**0,00**	**65,12**	**56,52**	**632,81**

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

[2] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

21A04902

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Sardegna. (Delibera n. 15/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del centro-nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione, (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista l'informativa resa al CIPE nella seduta del 15 dicembre 2020, che, a seguito del parere favorevole della Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha preso atto della riprogrammazione della Regione Sardegna dell'importo di complessivi 330,53 milioni di euro, in esito alle verifiche del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine sia di garantire la prosecuzione degli interventi originariamente presenti nei Programmi operativi regionali (POR), finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) della medesima regione, sia di assicurare la copertura finanziaria a nuovi interventi finalizzati al contrasto dell'emergenza e alla ripartenza del sistema economico regionale;

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal CIPESS in data odierna, lo schema di PSC è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

Tavola 1 - strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

Tavola 2 - risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;

Tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

Tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Considerato che, ai fini del monitoraggio, le delibere riferite al ciclo di programmazione 2007-2013, indicate nella Tavola 2 del PSC in allegato, sono state per la maggior parte unitariamente considerate quale Programma regionale di attuazione (PRA);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 311-P del 30 marzo 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come integrata dalla nota DPCOE prot. n. 1655-P del 13 aprile 2021, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Regione Sardegna, articolato nelle Tavole 1, 2, 3 e 4, allegate alla nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC della Regione Sardegna è pari a 4.907,62 milioni di euro e che la provenienza contabile delle risorse è la seguente: 2000-2006 per 1.457,10 milioni di euro, 2007-2013 per 1.456,39 milioni di euro e 2014-2020 per 1.994,13 milioni di euro. Se si considera la strategia di riferimento e monitoraggio, che tiene conto del ciclo di programmazione al quale appartiene lo strumento, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli, le medesime risorse sono così articolate: 2000-2006 per 1.371,92 milioni di euro, 2007-2013 per 1.959,37 milioni di euro e 2014-2020 per 1.576,33 milioni di euro;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Regione Sardegna sono state confermate le seguenti risorse:

2.859,80 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

1.165,69 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Preso atto, altresì, che nella sezione ordinaria sono presenti assegnazioni oggetto di disciplina speciale per Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) per un importo complessivo di 551,60 milioni di euro;

Considerato che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC della Regione Sardegna, si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 330,53 milioni di euro, provenienti esclusivamente da risorse riprogrammate *ex* art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Regione Sardegna, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Regione Sardegna

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Regione Sardegna, così come articolato nelle relative tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 4.907,62 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

FSC 2000-2006 per 1.457,10 milioni di euro;

FSC 2007-2013 per 1.456,39 milioni di euro;

FSC 2014-2020 per 1.994,13 milioni di euro.

1.2 Il PSC, in prima approvazione, è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 4.577,09 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 330,53 milioni di euro.

1.3 La sezione ordinaria si compone di: risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019, per 2.859,80 milioni di euro, risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019 per 1.165,69 milioni di euro, nonché risorse oggetto di disciplina speciale per Contratti istituzionali di sviluppo, afferenti in particolare al CIS Sassari-Olbia - quota Sardegna, pari a 551,60 milioni di euro.

1.4 Le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 44,20 milioni di euro (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) per 286,33 milioni di euro.

2. Norme finali

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS adottata nella seduta odierna, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Regione Sardegna, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con: settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato *standard* elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della regione responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» di pari data, concernente le disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il Segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1121

ALLEGATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE SARDEGNA
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ INNOVAZIONE SISTEMI DIDATTICI	SAR3
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ SENSI CONTEMPORANEI 2	SARAI
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	SARAM
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ AZIONI DI SISTEMA	SARAS
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ AREE URBANE	SARAU
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ AREE URBANE - I ATTO INTEGRATIVO	SARAV
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ AREE URBANE - II ATTO INTEGRATIVO	SARAW
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ BENI CULTURALI	SARBC
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ BENI CULTURALI - I ATTO INTEGRATIVO	SARBD
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ BENI CULTURALI - II ATTO INTEGRATIVO	SARBF
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ BENI CULTURALI - III ATTO INTEGRATIVO	SARBG
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ CONTRATTO DI LOCALIZZAZIONE CICT	SARC1
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ CONTRATTO DI LOCALIZZAZIONE SKYLOGIC MEDITERRANEO SRL	SARC2
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ DIFESA DEL SUOLO	SARDS
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ DIFESA DEL SUOLO - II ATTO INTEGRATIVO	SARDT
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ DIFESA DEL SUOLO - III ATTO INTEGRATIVO	SARDU
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ	SARIS
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ METANO	SARME
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ METANO - II ATTO INTEGRATIVO	SARMF
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ MOBILITÀ	SARMO
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ MOBILITÀ - I ATTO INTEGRATIVO	SARMP
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ MOBILITÀ - II ATTO INTEGRATIVO	SARMQ
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ MOBILITÀ - III ATTO INTEGRATIVO	SARMR
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ MOBILITÀ - IV ATTO INTEGRATIVO	SARMS
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ MOBILITÀ - V ATTO INTEGRATIVO	SARMT
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ MOBILITÀ - VI ATTO INTEGRATIVO	SARMU
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ RISORSE IDRICHE	SARRI
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ RISORSE IDRICHE - I ATTO INTEGRATIVO	SARRJ
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ RISORSE IDRICHE - II ATTO INTEGRATIVO	SARRK
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ RISORSE IDRICHE - III ATTO INTEGRATIVO	SARRL
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ RICERCA SCIENTIFICA	SARRS
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	SARSI
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - I ATTO INTEGRATIVO	SARSJ
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO	SARSK
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ SVILUPPO LOCALE	SARSL
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ SVILUPPO LOCALE - I ATTO INTEGRATIVO	SARSM
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ SVILUPPO LOCALE - II ATTO INTEGRATIVO	SARSN
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ SVILUPPO LOCALE - III ATTO INTEGRATIVO	SARSO
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ SVILUPPO LOCALE - IV ATTO INTEGRATIVO	SARSP
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - III ATTO INTEGRATIVO	SARSW
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ VIABILITÀ IN SARDEGNA	SARVS
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ VIABILITÀ IN SARDEGNA - I ATTO INTEGRATIVO	SARVT
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ VIABILITÀ IN SARDEGNA - II ATTO INTEGRATIVO	SARVU
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ VIABILITÀ IN SARDEGNA - III ATTO INTEGRATIVO	SARVW
2000-2006	INTESA SARDEGNA	APQ MEDITERRANEO (INTERREGIONALE - MAE)	SARZ1
2007-2013	OBIETTIVI DI SERVIZIO SARDEGNA	NA	NA
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SARDEGNA	APQ RAFFORZATO IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	SABC
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SARDEGNA	APQ RECUPERO SITI DISMESSI	SABO
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SARDEGNA	APQ INTERVENTI DI RILEVANZA STRATEGICA REGIONALE SETTORI AMBIENTALI DELLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE	SAFD
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SARDEGNA	APQ INTERVENTI DI RILEVANZA STRATEGICA REGIONALE SETTORE IDRICO (SII) E MULTISETTORIALE	SAID
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SARDEGNA	APQ TRASPORTI	SAMO
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SARDEGNA	APQ PIANO SULCIS	SAPS
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SARDEGNA	APQ INTERVENTI DI RILEVANZA STRATEGICA REGIONALE SETTORE SANITÀ	SASN
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SARDEGNA	APQ IMPIANTI SPORTIVI E PER I GIOVANI	SASP
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SARDEGNA	APQ INTERVENTI IN STRUTTURE UNIVERSITARIE	SAUN
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SARDEGNA	APQ INTERVENTI DI RILEVANZA STRATEGICA REGIONALE SETTORE DELLA VIABILITÀ - I ATTO INTEGRATIVO	SAVQ
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SARDEGNA	APQ INTERVENTI DI RILEVANZA STRATEGICA REGIONALE SETTORE DELLA VIABILITÀ	SAVR
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SARDEGNA	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	NA
2014-2020	PATTO REGIONE SARDEGNA	NA	NA

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE SARDEGNA

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse [1]	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) [1]			
			2000-2006	2007-2013	2014-2020	Totale
Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, Delibera Cipe n. 14 del 04/04/2019	PATTO REGIONE SARDEGNA	2014-2020	0,00	0,00	1.519,60	1.519,60
		2007-2013	0,00	0,00	12,55	12,55
		2000-2006	0,00	0,00	44,18	44,18
Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011, Delibera CIPE n. 78 del 30/09/2011, Delibera CIPE n. 8 del 20/01/2012, Delibera CIPE n. 60 del 30/04/2012, Delibera CIPE n. 87 del 03/08/2012, Delibera CIPE n. 93 del 03/08/2012, Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014, Delibera CIPE n. 50 del 10/11/2014, Delibera CIPE n. 27 del 20/02/2015, Delibera CIPE n. 31 del 20/02/2015, Delibera CIPE n. 95 del 06/11/2015, Delibera CIPE n. 96 del 06/11/2015, Delibera CIPE n. 4 del 03/03/2017, Delibera CIPE n. 97 del 22/12/2017	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SARDEGNA [2 3 4]	2014-2020	0,00	474,53	0,00	474,53
		2007-2013	0,00	766,28	0,00	766,28
		2000-2006	0,00	24,00	0,00	24,00
Delibera CIPE n. 82 del 2007, Delibera CIPE n. 79 del 11/07/2012	OBIETTIVI DI SERVIZIO SARDEGNA	2007-2013	0,00	142,96	0,00	142,96
Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012	INTESA SARDEGNA [5]	2000-2006	1.371,92	0,00	0,00	1.371,92
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			1.371,92	1.407,77	1.576,33	4.356,02
Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011 (risorse ricomprese nella programmazione regionale 2007-2013 della Regione Sardegna)	CIS SASSARI-OLBIA – QUOTA SARDEGNA	2007-2013	0,00	534,60	0,00	534,60
Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011 (risorse ricomprese nella programmazione regionale 2007-2013 della Regione Sardegna)	CIS SASSARI-OLBIA – QUOTA SARDEGNA	2000-2006	0,00	17,00	0,00	17,00
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			0,00	551,60	0,00	551,60
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			0,00	0,00	0,00	0,00
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			**1.371,92**	**1.959,37**	**1.576,33**	**4.907,62**
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]			**1.371,92**	**1.959,37**	**1.576,33**	**4.907,62**
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	*[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi*		*1.347,81*	*1.406,61*	*1.271,07*	*4.025,49*
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a [6]		*1.291,40*	*1.379,30*	*189,10*	*2.859,80*
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b [7]		*56,41*	*27,31*	*1.081,97*	*1.165,69*
	[G] Risorse per CIS		*0,00*	*551,60*	*0,00*	*551,60*
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		*24,11*	*1,16*	*305,26*	*330,53*
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]			**1.371,92**	**1.959,37**	**1.576,33**	**4.907,62**
di cui: Articolazione per sezioni PSC	*[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]*		1.347,81	1.958,21	1.271,07	*4.577,09*
	[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]		24,11	1,16	305,26	330,53

Note

[1] Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di

[2] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse utilizzate dall'Amministrazione, in base a norme di legge, per ripiano di debiti per complessivi 186,50 Meuro.

[3] La dotazione FSC 2007-2013 è al netto di risorse per sanzioni per il mancato conseguimento di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, disposte con delibera n. 21/2014 per 83,74 Meuro, con delibera n. 95/2015 per 13,60 Me

[4] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 1,95 Meuro.

[5] La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

[6] In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

[7] In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE SARDEGNA

Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

Valori in milioni di euro

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	152,12	*0,00*	*0,00*
2 DIGITALIZZAZIONE	63,98	*0,00*	*0,00*
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	241,65	*0,00*	*0,00*
4 ENERGIA	125,06	*0,00*	*0,00*
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	1.005,69	*0,00*	*0,00*
6 CULTURA	74,68	*0,00*	*0,00*
7 TRASPORTI E MOBILITA'	1.852,81	*551,60*	*0,00*
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	294,10	*0,00*	*0,00*
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	*0,00*	*0,00*
10 SOCIALE E SALUTE	201,93	*0,00*	*0,00*
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	527,67	*0,00*	*0,00*
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA E AT	22,60	*0,00*	*0,00*
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [1]	14,80	*0,00*	*0,00*
Totale	**4.577,09**	***551,60***	***0,00***

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

[1] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE SARDEGNA

Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni

Valori in milioni di euro

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1]	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2]	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	44,20	286,33	330,53
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	0,00	0,00	0,00
Totale	**44,20**	**286,33**	**330,53**

Fonte: Nota Cabina di Regia del 15/12/2020

Note:

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE SARDEGNA

Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

Valori in milioni di euro

Area tematica	2000-2006		2007-2013		2014-2020		Totale
	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	
1 RICERCA E INNOVAZIONE	1,85	19,15	55,80	40,17	35,15	0,00	152,12
2 DIGITALIZZAZIONE	14,72	46,26	0,00	3,00	0,00	0,00	63,98
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	25,09	108,21	43,89	3,58	60,88	0,00	241,65
4 ENERGIA	105,86	5,20	0,00	0,00	14,00	0,00	125,06
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	114,97	286,26	279,97	28,03	295,46	1,00	1.005,69
6 CULTURA	15,74	32,11	0,00	0,00	26,73	0,10	74,68
7 TRASPORTI E MOBILITA'	177,41	286,20	733,78	316,81	336,55	2,06	1.852,81
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	11,06	60,49	218,36	4,19	0,00	0,00	294,10
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	0,00	115,26	27,11	14,86	44,70	201,93
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	10,57	29,71	22,81	51,35	398,91	14,32	527,67
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA E AT	4,56	1,04	10,00	0,00	7,00	0,00	22,60
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO[2]	-8,65	0,00	4,10	0,00	19,35	0,00	14,80
Totale	**473,18**	**874,63**	**1.483,97**	**474,24**	**1.208,89**	**62,18**	**4.577,09**

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

[2] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

21A05006

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linevero»

Con la determina n. aRM - 152/2021 - 2352 del 2 agosto 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Ethypharm, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LINEVERO;

confezione: 045607013;

descrizione: «2,5 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 045607025;

descrizione: «2,5 mg compresse» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 045607037;

descrizione: «5 mg compresse» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 045607049;

descrizione: «5 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 045607052;

descrizione: «5 mg compresse» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 045607064;

descrizione: «10 mg compresse» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 045607076;

descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 045607088;

descrizione: «10 mg compresse» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A04903

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Biocon».

Con la determina n. aRM - 153/2021 - 5102 del 3 agosto 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Biocon Pharma Ireland Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ROSUVASTATINA BIOCON;

confezione: 044165013;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

confezione: 044165025;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

confezione: 044165037;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

confezione: 044165049;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE;

confezione: 044165052;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

confezione: 044165064;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

confezione: 044165076;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

confezione: 044165088;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE;

confezione: 044165090;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

confezione: 044165102;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

confezione: 044165114;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDDPE;

confezione: 044165126;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDDPE;

confezione: 044165138;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

confezione: 044165140;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

confezione: 044165153;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

confezione: 044165165;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

confezione: 044165177;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE;

confezione: 044165189;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044165191;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044165203;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044165215;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044165227;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044165239;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044165241;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044165254;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044165266;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044165278;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044165280;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044165292;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A04904

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibumenol»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 119 del 28 luglio 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IBUMENOL, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Welcome Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Campobello, 1, 00071 - Pomezia - Roma (RM) Italia.

Confezione: «400 mg compressa rivestita con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046780019 (in base 10) 1DMMMM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto: tre anni.

Condizioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30 °C.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa rivestita con film contiene ibuprofene 400 mg;

eccipienti: ipromellosa, croscarmellosa sodica, lattosio, cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, silice colloidale anidra, magnesio stearato, titanio biossido (E 171), talco, glicole propilenico (E 1520).

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Rovi Pharma Industrial Services, S.A. vía Complutense, 140, 28805 Alcalá de Henares, Madrid - Spagna;

Farmalider, S.A. C/Aragoneses, 2, 28108 Alcobendas, Madrid - Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

«Ibumenol» è indicato per il trattamento sintomatico di breve durata di dolori di intensità lieve-moderata, come cefalea, mal di denti e dismenorrea;

«Ibumenol» è inoltre indicato per il trattamento sintomatico di breve durata della febbre;

«Ibumenol» 400 mg è raccomandato per adulti e adolescenti con peso corporeo pari o superiore a 40 kg (di età pari o superiore ai dodici anni).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «400 mg compressa rivestita con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046780019 (in base 10) 1DMMMM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «400 mg compressa rivestita con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046780019 (in base 10) 1DMMMM (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04905

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desametasone Hameln»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 120 del 28 luglio 2021

Procedura europea n. SK/H/0220/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DESAMETASONE HAMELN, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Hameln Pharma GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Hameln, Inselstrasse 1, 31787, Germania (DE).

Confezioni:

«4 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 048459010 (in base 10) 1G6V82 (in base 32);

«4 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 048459022 (in base 10) 1G6V8G (in base 32);

«4 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 048459034 (in base 10) 1G6V8U (in base 32);

«4 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 048459046 (in base 10) 1G6V96 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto:

fiale chiuse: due anni;

fiale aperte: il prodotto deve essere usato immediatamente dopo la prima apertura;

soluzione diluita: è stata dimostrata la stabilità chimico-fisica in uso per ventiquattro ore a 25°C. Dal punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere usato immediatamente. Se non usato immediatamente, i tempi di conservazione in uso e le condizioni prima dell'uso sono di responsabilità dell'utilizzatore e normalmente non dovrebbero superale le ventiquattro ore a 2-8ºC, a meno che la diluizione sia avvenuta in condizioni asettiche controllate e validate.

Condizioni particolari per la conservazione:

conservare a temperatura inferiore a 25°C. Non congelare;

tenere la fiala nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.

Per le condizioni di conservazione dopo la prima apertura o la diluizione vedere paragrafo 6.3.

Composizione:

soluzione iniettabile (iniezione):

1 ml di soluzione contiene 4 mg di desametasone fosfato (come desametasone sodio fosfato);

2 ml di soluzione contengono 8 mg di desametasone fosfato (come desametasone sodio fosfato);

principio attivo:

desametasone fosfato;

eccipienti:

propilene glicole, disodio edetato, sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH), acqua per preparati iniettabili.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Siegfried Hameln GmbH - Langes Feld 13, 31789 Hameln, Germania;

HBM Pharma s.r.o. - Sklabinska 30, 03680 Martin, Repubblica Slovacca;

Hameln rds s.r.o. - Horna 36, 90001 Modra, Repubblica Slovacca.

Indicazioni terapeutiche:

uso sistemico:

somministrazione per via endovenosa o intramuscolare

«Desametasone Hameln» è raccomandato per la somministrazione sistemica mediante iniezione endovenosa o intramuscolare, laddove la terapia orale non è possibile o desiderabile nelle seguenti condizioni:

edema cerebrale causato da tumore cerebrale, interventi neurochirurgici, ascesso cerebrale, meningite batterica;

shock post-traumatico e prevenzione della sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) post-traumatica;

malattia da coronavirus 2019 (COVID-19);

trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) in pazienti adulti e adolescenti (di età pari e superiore a 12 anni con peso corporeo di almeno 40 kg) che richiedono ossigenoterapia supplementare;

shock anafilattico (a seguito di iniziale iniezione di adrenalina);

accesso asmatico acuto severo;

trattamento parenterale iniziale di patologie cutanee gravi, estese e acute, quali eritroderma, pemfigo volgare, eczema acuto;

trattamento parenterale iniziale di patologie autoimmuni, quali lupus eritematoso sistemico (in particolare forme viscerali);

artrite reumatoide attiva con grave decorso progressivo, ad esempio forme rapidamente distruttive e/o con manifestazioni extrarticolari;

patologie infettive gravi con stati tossici (ad esempio tubercolosi, tifo, brucellosi) solo con idonea terapia anti-infettiva;

terapia palliativa per tumori maligni;

profilassi e terapia di emesi post-operatoria o terapia citostatica-indotta nel contesto dei regimi antiemetici;

somministrazione per via sottocutanea

terapia palliativa per tumori maligni e prevenzione e trattamento di nausea e vomito chemioterapia-indotti (CINV);

nella cura palliativa, i pazienti che ricevono corticosteroidi per sintomi quali fatica, anoressia, nausea e vomito refrattari o analgesia coadiuvante e trattamento sintomatico per compressione del midollo spinale o pressione intracranica aumentata, «Desametasone Hameln» può essere somministrato per via sottocutanea (vedere paragrafo 4.2) in alternativa alla via orale, se quest'ultima risulta inaccettabile o non più possibile;

somministrazione locale

iniezioni intrarticolari per infiammazione persistente in una o più articolazioni dopo trattamento generale di malattie articolari infiammatorie croniche, artrosi attivata, forme acute di periartropatia scapolo-omerale;

terapia infiltrativa (ove strettamente indicato) per tendovaginite e borsite non batteriche, periartropatia, tendinopatia inserzionale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale

non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04906

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Septanes»

Estratto determina AAM/PPA N. 612/2021 del 5 agosto 2021

È autorizzato, per il medicinale SEPTANEST nella forma farmaceutica/dosaggio e confezione «40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 cartucce 1,7 ml (A.I.C. 028625010) e «40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 50 cartucce 1,7 ml (A.I.C. 028625022), il seguente *grouping* di variazioni di tipo IA:

tipo IA_{IN} B.V.b.1.a armonizzazione del modulo 3 sulla qualità in accordo all'esito della procedura di Referral EMEA/H/A-30/1461, riguardante, nel quadro dell'art. 30 della direttiva 2001/83/CE, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Septanest and associated names», contenenti la sostanza attiva «articaina (cloridrato)/adrenalina (tartrato)» che comporta anche l'autorizzazione di nuove confezioni;

tipo IA_{IN} C.I.1.a modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette sempre in accordo al già citato esito della procedura di Referral EMEA/H/A-30/1461 e aggiornamento dell'indirizzo per la Segnalazione delle reazioni avverse sospette.

Titolare A.I.C.: Septodont, con sede legale in 58, rue du Pont de Créteil, 94100 - Saint-Maur-Des-Fossés - Francia.

Codice procedura europea SE/H/0325/001-002/IA/028/G.

Codice pratica C1A/2019/2476.

In adeguamento alla lista dei termini *standard* della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle seguenti confezioni:

da

028625010 - «40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 cartucce 1,7 ml

028625022 - «40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 50 cartucce 1,7 ml

a

028625010 - «40 mg/ml + 10 microgrammi/ml soluzione iniettabile con adrenalina» 50 cartucce 1,7 ml

028625022 - «40 mg/ml + 5 microgrammi/ml soluzione iniettabile con adrenalina» 50 cartucce 1,7 ml

È autorizzata altresì l'immissione in commercio del medicinale «Septanest» anche nelle confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«40 mg/ml + 10 microgrammi/ml soluzione iniettabile con adrenalina» 50 cartucce autoaspiranti 1,7 ml - A.I.C. n. 028625034 (base 10) 0V9L4B (base 32);

«40 mg/ml + 5 microgrammi/ml soluzione iniettabile con adrenalina» 50 cartucce autoaspiranti 1,7 ml - A.I.C. n. 028625046 (base 10) 0V9L4Q (base 32);

«40 mg/ml + 10 microgrammi/ml soluzione iniettabile con adrenalina» 4 scatole contenenti 50 cartucce 1,7 ml - A.I.C. n. 028625059 (base 10) 0V9L53 (base 32);

«40 mg/ml + 5 microgrammi/ml soluzione iniettabile con adrenalina» 4 scatole contenenti 50 cartucce 1,7 ml - A.I.C. n. 028625061 (base 10) 0V9L55 (base 32);

«40 mg/ml + 10 microgrammi/ml soluzione iniettabile con adrenalina» 8 scatole contenenti 50 cartucce 1,7 ml - A.I.C. n. 028625073 (base 10) 0V9L5K (base 32);

«40 mg/ml + 5 microgrammi/ml soluzione iniettabile con adrenalina» 8 scatole contenenti 50 cartucce 1,7 ml - A.I.C. n. 028625085 (base 10) 0V9L5X (base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

USPL - utilizzabili esclusivamente dallo specialista, anestesisti rianimatori, specialisti in odontoiatria e stomatologia, odontoiatri, chirurghi maxillo-facciali, in linea con quanto previsto dalla determina AIFA 1067/2016 del 29 luglio 2016 concernente «Armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali anestetici locali, in formulazione iniettabile, a base dei principi attivi Articaina con e senza adrenalina, Bupivacaina con e senza adrenalina, Clorprocaina, Levobupivacaina, Lidocaina con e senza adrenalina, Mepivacaina con e senza adrenalina, Prilocaina e Ropivacaina, di cui alle ATC N 01BA e N 01BB».

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04936

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 614/2021 del 5 agosto 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/1527.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmeg S.r.l., con sede legale in via dei Giardini, 34, 85033 Episcopia, Potenza, codice fiscale 01572000766.

Medicinale: COLECALCIFEROLO ZENTIVA.

Confezioni:

«10.000 ui/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml + 1 contagocce - A.I.C. n. 046470011;

«25.000 ui/2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 1 contenitore in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046470023;

«25.000 ui/2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 2 contenitore da 2,5 ml - A.I.C. n. 046470035;

«25.000 ui/2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 4 contenitore in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046470047;

«50.000 ui/2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 1 contenitore in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046470050;

«50.000 UI/2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 2 contenitori in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046470062;

«50.000 UI/2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 4 contenitori in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046470074;

alla società Zentiva Italia S.r.l. con sede legale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 Milano, codice fiscale 11388870153.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04937

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di S. Maria Nascente, in Ravenna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Maria Nascente, con sede in Ravenna, frazione Ammonite.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A04994

Soppressione della Parrocchia di S. Marco, in Ravenna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Marco, con sede in Ravenna, frazione San Marco.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A04995

Soppressione della Parrocchia di S. Giuseppe e Maria SS., in Ravenna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Giuseppe e Maria SS., con sede in Ravenna, frazione Camerlona.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A04996

Soppressione della Parrocchia di S. Pietro Maggiore, in Ravenna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Pietro Maggiore, con sede in Ravenna.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A04997

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia di bronzo al Merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 298 del 15 luglio 2021, è stata concessa la medaglia di bronzo al Merito di Marina al Capitano di Vascello Del Gigante Mauro nato il 15 dicembre 1962 a Roma, con la seguente motivazione: «"Ufficiale Superiore di pregevoli doti morali e preclare competenze professionali, quale Capo dell'Ufficio Comando alla sede dello Stato Maggiore Marina il Comandante Del Gigante, impegnato nella gestione di un complesso lavorativo e infrastrutturale su cui insistono diverse realtà organizzative del Dicastero Difesa, si è particolarmente distinto nell'affrontare le fasi critiche ed emergenziali della pandemia connessa al COVID-19. In un periodo in cui la Forza armata veniva chiamata a contribuire, con il proprio complesso capacitivo, alla risposta delle Istituzioni ad una situazione di crisi senza precedenti, egli ha agito con straordinario slancio e ferrea determinazione, attuando sapientemente un complesso di azioni che hanno garantito massima tutela della salute al personale e continuità organizzativa ed operativa allo Stato Maggiore Marina, ed alle altre articolazioni della difesa ubicate nello stesso sedime. Splendida figura di dirigente militare, esemplare per piena consapevolezza del proprio ruolo e assoluta interiorizzazione dei più nobili valori di Forza armata, con il suo comportamento contribuisce a dare lustro all'immagine della Marina militare nel panorama istituzionale"». Roma, febbraio - maggio 2020.

21A05012

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 91 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 26 aprile 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008948/CONS-L-105 del 5 agosto 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 91 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 26 aprile 2021, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi e la rivalutazione dei limiti reddituali, per l'anno 2021.

21A05004

Approvazione della delibera n. 3/2021 adottata dall'Assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 29 aprile 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008963/CONS-L-106 del 5 agosto 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3/2021 adottata dall'assemblea dei delegati dell'ENPACL in data 29 aprile 2021, recante: stanziamento 2021 per prestazioni assistenziali.

21A05005

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-198) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.